

## **Art. 1 – Oggetto e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta del Comune di Ornavasso.

2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza,” le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti, siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.

2. Per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

## **Art. 2 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale nelle ipotesi di cui all’art. 1 comma 2 presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- l’identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell’organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Comunale o da uno dei Responsabili chiamato a partecipare alla seduta, e oggetto di votazione;
- la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

## **Art.3 - Convocazione delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell’Organo.

## **Art. 4 –Svolgimento delle sedute in videoconferenza**

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.

2. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie come disciplinato dallo Statuto.

3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

4. Il Sindaco e il Segretario Comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa dalla sede comunale.

5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

6. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente mediante affermazione vocale – audio.
7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
8. E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere in collegamento- preferibilmente in modalità audio/video- per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, il partecipante dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Segretario che annoterà l'assenza.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese.
10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.
11. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

#### **Art. 5 – Verbale di seduta**

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
  - la modalità di svolgimento della seduta;
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - le modalità di collegamento, in presenza se nella sede comunale, o in videoconferenza, di tutti i membri della Giunta.

#### **Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali.**

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera della Giunta Comunale; entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo on line per quindici giorni della delibera di adozione e decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione dello stesso.